


Ibis redibis [,] non [,] morieris in bello

ALBERICO DELLE TRE FONTANE

CAPITOLO PRIMO

IL DOCUMENTO NORMATIVO: CARATTERISTICHE, PROBLEMI E METODOLOGIE DI SIGNIFICAZIONE

SOMMARIO: § 1.1. *Occasio operis*, circoscrizione dell'oggetto dell'indagine e stipulazioni terminologiche preliminari. – § 1.2. Ragionamenti introduttivi: a) norme (giuridiche) positive sull'interpretazione costituzionale?; b) Una (ulteriore) parentesi stipulativa. – § 1.3. (*segue*) Disposizione e norma. – § 1.4. Prime indicazioni metodologiche per la significazione dei testi normativi. – § 1.5. Modelli epistemologici alternativi. Critica: a) questioni epistemologiche generali; b) ancora sulla presunta inefficacia delle norme sull'interpretazione. – § 1.6. La disciplina giuridica positiva sull'interpretazione. – § 1.7. Alcuni problemi "comuni" d'interpretazione giuridica. – § 1.8. (*segue*) Ambiguità dei testi giuridici. Analisi e critica. – § 1.9. (*segue*) Ulteriori fonti d'ambiguità?: a) il contesto; b) le tesi dogmatiche; c) la pluralità di tecniche e di metodi interpretativi. – § 1.10. Il linguaggio (giuridico) normativo: Odissea nello spazio o apocalisse sulla Terra?



La Disposition de la Misericorde

§ 1.1. Occasio operis, circoscrizione dell'oggetto dell'indagine e stipulazioni terminologiche preliminari

Se si volesse provar d'indicare il motivo per cui ci si è risolti ad avviare uno studio sull'interpretazione costituzionale, chi scrive avrebbe probabilmente difficoltà ad indicarne – ancor oggi, ad oltre un secolo di distanza – uno migliore di quello a suo tempo inchiostrato da Vittorio Scialoja, secondo il quale «l'interpretazione delle leggi è la nostra quotidiana occupazione; ma non ostante ciò, o forse appunto per ciò, la teoria di essa non è ben chiara, né sicura e certa»¹.

Ed invero, proprio l'assoluta *preliminarità*² e l'evidente (sebbene troppo spesso fraintesa) *centralità* di questo snodo per l'attività dello studioso del fenomeno giuridico – ed insieme le straordinarie (e duttili) *virtualità* che esso (snodo) apparentemente sembrerebbe in grado d'assicurare agli “esiti rappresentativi” dei discorsi (*soi disant* scientifici) del giurista – parrebbero aver favorito il proliferare in dottrina di posizioni non soltanto plurime e variamente “esotiche”, ma spesso fra loro *così* distanti e sideralmente inconciliabili da suggerire verosimilmente ai più, sul punto, una cauta *sospensione del giudizio* (quando non un reciso *disinteresse*) come il proverbiale “male minore”.

Ora come allora, insomma, parrebbero risuonare invariabilmente puntuali le argentine parole di Rolando Quadri: «colpisce una candida confessione di Bartolo, nella sua doppia veste di docente e di esperto del diritto: come docente dava libero sfogo alla sua cultura, esponendo e discutendo le differenti teorie più moderne ed originali; ma, *cum casus occurrisset*, allora si sforzava di *melius et accuratius videre*. Da questo raffronto fra due situazioni del giurista, piuttosto sfavorevole per l'accademia, si può risalire ad un raffronto anche fra più tipi di dottrina, o di accademia, se si vuole. Quella attuale, non gioca più con le *rationes*, con le congetture, con i ragionamenti, soltanto, il che già basterebbe a destare serie preoccupazioni per i responsabili dell'ordine sociale, che sempre ne furono, è un fatto storico, seriamente preoccupati; quella moderna ha scoperto un gioco alla seconda potenza: quello delle *rationes rationarum*, delle congetture sulle congetture, dei ragionamenti sui ragionamenti, un gioco, quindi,

¹ SCIALOJA, *Sulla teoria della interpretazione delle leggi*, già in AA.VV., *Studi in onore di F. Schupfer. Diritto odierno*, Torino, 1898, 303 ss., ora in (e citato da) IDEM, *Scritti giuridici*, III, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1932, 46.

² Sulla quale insisteva giustamente già DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Società Editrice Libreria, Milano, 1910, V: «sono secoli e secoli che si fanno leggi, che si osservano ... E non si osservano, che si applicano ... o si crede applicarle. Ma né sulla natura e vera fonte di esse, né sulla loro portata, né sui metodi secondo cui può penetrarsene il contenuto, come su molti altri problemi affini, la scienza giuridica può dirsi abbia raggiunto ancora una conoscenza vera. Eppure, se ben si consideri, tali problemi sono, di tutti quelli che formano oggetto della scienza giuridica, i problemi fondamentali e, vorrei dire, preliminari: nel senso che, da essi, dipendono tutti gli altri. Tanto che nulla vale, in realtà, affaticarsi alla soluzione di questi altri, quando si continuano a lasciare quelli insoluti: dato il rapporto di dipendenza accennato, le soluzioni, raggiunte in riguardo dai secondi, non potranno avere che un valore puramente ipotetico».

che può svolgersi sempre più lontano dai dati dell'esperienza giuridica, che in un modo o nell'altro costringono a *melius et accuratius videre*. Ci troviamo così oggi di fronte ad una smisurata letteratura sull'interpretazione, che sempre più guadagna in astrazione, e che presenta un quadro straordinariamente confuso, una sempre più marcata evasività, ambiguità e, nel complesso, inconcludenza³.

In tali aridi orizzonti – dove ogni nuova “creatura” parrebbe quasi (leopardianamente?) condannata a nascer “sotto maligna stella” –, questo studio è concepito segnatamente quale *tentativo* d'offrire un contributo di *chiarificazione*, nel convincimento non soltanto che in questa delicata materia (almeno) un po' di chiarezza risulti fortemente *auspicabile* – dato sul quale nessuno, almeno a parole, parrebbe opinare – ma che essa (chiarezza) sia altresì largamente *possibile* da raggiungere, al solo prezzo di prender commiato da alcuni «miti, mode e luoghi comuni», per utilizzare l'espressione del sottotitolo, che oggidi parrebbero appunto affollare il pensiero giuridico.

Il che, intanto, sembrerebbe subito condurre di fronte all'ineludibile esigenza d'esplicitare in chiave stipulativa (quanto meno) alcune opzioni fondamentali, utili alla precisazione circa il dominio del corrente discorso, sulla scorta – se non altro – del cauto ammonimento di Max Weber secondo cui «non è mai possibile proibire

³ QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in AA.VV., *Commentario del Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1974, 194. Analoga “sfiducia” (sia pure imputabile a cause parzialmente diverse) parrebbe rinvenirsi anche in FERRAJOLI, *Teoria assiomatica del diritto. Parte generale*, Milano, 1970, 1-3: «non è difficile constatare che la dottrina giuridica corrente non soddisfa nessuno dei requisiti che comunemente si richiedono ad una disciplina scientifica. I discorsi da essa elaborati – siano essi di carattere esegetico o dommatico, siano essi di carattere più propriamente teorico – sono quasi sempre privi del controllo logico; i suoi asserti difettano il più delle volte di una verifica empirica; il suo vocabolario, infine, manca di quei caratteri di rigore e di univocità che rappresentano le prime e pregiudiziali condizioni della consistenza scientifica dei concetti da essa impiegati. Tutti questi difetti possono essere riassunti in uno solo: la mancanza di un metodo scientifico nello studio del diritto.

Il segno più eloquente di questa mancanza di metodo è costituito dalla sterminata letteratura giuridica che si è venuta accumulando dai romani ai nostri giorni. Nessuna scienza può vantare, al pari di quella giuridica, una mole così imponente di materiale scritto ed un armamentario così impressionante di tesi e concetti. Se si sfogliano le monumentali enciclopedie del diritto o si guardano gli indici analitici anche dei più compendiosi trattati, ci si trova di fronte a migliaia di termini, che sono impiegati o sono stati impiegati nei sensi più equivoci e disparati, e di cui molti sono inutili sinonimi che si mantengono in uso per pura abitudine. Si ha l'impressione, occupandosi di diritto, di muoversi in una torre di Babele: ogni giurista ha un suo vocabolario personale, e dedica la maggior parte della sua opera a individuarne le differenze con quello degli altri.

Questa disfunzione del linguaggio giuridico sembra dovuta, in gran parte, ad una forma di narcisistica reverenza che la scienza del diritto, quasi a compensare la sua fondamentale insicurezza metodologica, ha sempre avuto nei confronti di se stessa e del proprio passato. Invero, in tanti secoli della sua storia, la scienza giuridica non è mai propriamente progredita. In essa non si è mai verificato un decisivo abbandono dei vecchi termini e delle vecchie tesi in favore delle nuove formulazioni: queste, invece, si sono venute ogni volta aggiungendo alle antiche, stratificandosi al di sopra di esse. Gran parte dei libri che si scrivono in materia di diritto servono, è vero, a criticare altri libri scritti precedentemente; tuttavia, la mancanza di un consapevole e comune metodo d'indagine e di un sicuro criterio di controllo delle conclusioni raggiunte non consente, nella maggior parte dei casi, il superamento definitivo di quanto viene criticato. Sicché i nuovi libri, pur essendo in contrasto coi vecchi, vengono a sommarsi a questi ultimi, col solo risultato di aumentare la confusione e di alimentare il disaccordo in seno a questa travagliata disciplina».

ad alcuno l'uso di un termine; sono soltanto da evitare i possibili fraintendimenti»⁴.

A tal proposito, come in parte si può evincere dal titolo, il presente studio vorrebbe essere dedicato – almeno prevalentemente e certo non senza molti possibili (e opportuni) distinguo – all'“interpretazione della Costituzione” (detta anche: “interpretazione costituzionale”), intesa come particolare *species* del *genus* “interpretazione del diritto” (detta anche: “interpretazione giuridica”). La prospettiva in cui s'intende sviluppare lo studio, dal canto suo, vorrebbe essere – in coerenza col mestiere di chi scrive – quella del “giurista” (altrimenti detto: “scienziato del diritto”).

Queste scarse righe di premessa a taluni potrebbero anche suonare, per certi versi, facili e quasi scontate. Ciò non dimeno esse già introducono in scena vocaboli (“interpretazione”, “diritto”, “Costituzione”, “giurista”) percorsi da una tradizione, plurisecolare e non solo giuridica, tutt'altro che univoca nel designare le idee espresse dalle (o comunque riconnesse alle) relative parole. Ecco allora che sembra opportuna al riguardo qualche ulteriore precisazione, beninteso specificando che non si pretende così di prendere posizione su un ipotetico “migliore” o “più corretto” (tanto meno sull'ipotetico “universale”) uso di questi termini *in sé*, ma solo di chiarire meglio in che accezione li s'intende utilizzare *qui*.

Tecnicamente – per designare le stesse entità concettuali cui ci si vuole riferire –, si potrebbe benissimo optare per altre parole, stipulabili a piacere e magari meno “compromesse” di quelle appena riportate. E probabilmente, da un punto di vista *esclusivamente* teoretico, l'operazione sarebbe consigliabile se non altro per ragioni di analiticità⁵. Tuttavia, riteniamo utile qui attestarci su *questa* scelta di termini –

⁴ WEBER, *Il significato della “avalutatività” delle scienze sociologiche ed economiche*, in IDEM, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 1958, 360. Analogamente, in ambito giuridico, SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in AA.VV., *Il linguaggio nel diritto*, a cura di Scarpelli e Di Lucia, Edizioni universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 1994, 89: «non ha senso discutere su un concetto, senza averlo previamente definito con la massima precisione. Non si può affermare la verità o falsità di un asserto, senza avere specificato con esattezza il senso di esso, e soprattutto il senso da attribuirsi alla prova della verità o falsità del medesimo. Non si può discutere di un problema, finché resta un problema privo di un contenuto ben determinato. Il linguaggio comune, naturalmente, è ricco di ambiguità e di vaghezze, e ridurlo a rigor logico sarebbe impresa arduissima; ma, almeno, si tratta di impedire che tale ambiguità si rinnovi nel linguaggio scientifico, e, soprattutto, che le parole vengano introdotte in un sistema di linguaggio scientifico, serbando a tradimento il significato che loro viene dal modo in cui sono usate in altro sistema, o nel linguaggio comune».

⁵ Cfr. PINO, *La ricerca giuridica*, Padova, 1996, che eleva (*ivi*, 216) «seri dubbi sulla opportunità stessa dell'uso della parola interpretazione, per designare le indagini della ricerca giuridica. I dubbi non si riferiscono alla scelta della parola, che è una questione verbale e di poco conto, ma alla conseguente identificazione delle indagini con quelle che si ritengono designate dalla parola. Le indagini della ricerca non vengono individuate con riferimento alle caratteristiche del meccanismo e della finalità che risultano essenziali, ma a quelle che si ritengono insite e connaturate nel significato della parola interpretazione», di tal che «in luogo del problema “scientifico” della ricognizione, vale a dire della significazione o assegnazione del senso normativo alle disposizioni, si pone quello filosofico della speculazione, che si risolve nella integrazione dell'ordinamento mediante la creazione di norme». In modo molto pertinente poi, l'A. prosegue (*ivi*, 216 s.) nell'esaminare come «la convinzione che la attività di integrazione e di creazione di norme sia caratteristica insita e connaturata nella parola interpretazione, è dovuta alla inosservanza di due regole fondamentali: la regola metodologica della denominazione e la regola linguistica della significazione».

Circa la *regola della denominazione* (*ivi*, 217), «per la regola metodologica della denominazione lo studioso che vuole svolgere le indagini richieste dalla ricerca che si propone, non si può arrestare

come si diceva, precisandola opportunamente – per due ordini di ragioni pratiche.

La prima è che non si vorrebbe correre il rischio, usando una differente terminologia, di *collocarci* (o comunque di *essere collocati*, magari “a bella posta”) a margine del dibattito su temi tanto centrali (come appunto quelli che “orbitano” intorno a quel che passa sotto il nome di ‘interpretazione’) soltanto per la scelta di una nomenclatura più “forestiera” e meno “masticabile”: l’utilizzo d’un diverso vocabolario tecnico, insomma, potrebbe talvolta far (erroneamente) credere che si stia parlando di “cose (completamente) diverse”, anche quando così non sia, esponendo peraltro l’analisi al pericolo (apparentemente paradossale) di contribuire in tal modo ad *accrescere* la confusione terminologica invece che *dissiparla*⁶.

La seconda è l’impressione che l’attuale dibattito su questi temi sia frequentemente male impostato a causa dei potenziali equivoci derivanti dall’uso di *questa* terminologia solo in quanto *maldestramente* (oltre che, il più delle volte, *surrettiziamente*) specificata, ampliandone o restringendone la portata “in corso d’opera”, in un senso diverso da quello, per così dire, di *default*: più in particolare, parrebbe di

alla espressione linguistica, con la quale si usa designarle, ma deve dapprima individuare quali esse siano, verificarle e infine stabilirne la denominazione. (...) Alla denominazione si giunge successivamente, mediante una scelta del segno linguistico, (...) in modo che la medesima denominazione non si riferisca ad altre indagini, relative alla stessa area disciplinare o predisposte per finalità e oggetto diversi. (...) Non vi sarebbe alcuna utilità e non si guadagnerebbe neppure in chiarezza, dal momento che a significati diversi rigore richiede parole diverse e non si possono designare simultaneamente e con la medesima espressione linguistica indagini ricognitive che appartengono alle ricerche scientifiche e riflessioni speculative che appartengono alle discipline filosofiche, senza con ciò ingenerare equivoci e confusioni». Circa la *regola della significazione* (*ivi*, 217), «per la regola linguistica della significazione si muove dalla premessa che i significati non sono insiti nelle parole e indipendenti dal linguaggio e dalle strutture linguistiche, cui le parole appartengono, in particolare se i segni significanti risultano carichi di tante valenze significative, quante sono le discipline che li usano, come avviene appunto con la parola interpretazione. Procedere alla significazione delle parole, prescindendo da questa premessa, comporta il pericolo di attribuire significati solo in quanto designati dalle stesse parole nel linguaggio di altre discipline e di incorrere così in una falsa transcodificazione, che dà una patina di attendibilità a considerazioni metodologiche non corrette».

Non si può non condividere in pieno dal punto di vista teorico, infine – anche se la scelta operata nel testo non andrà nella stessa direzione per le ragioni che si diranno –, la considerazione (*ivi*, 218) per cui «le perplessità sull’uso della parola interpretazione sorgono appunto per questo pericolo: con il significato attribuito in altre discipline, risulta sfumato, se non proprio occultato, il carattere prevalentemente o esclusivamente ideologico della attività di integrazione e creazione di nuovi significati normativi e della estensione alla attività ricognitiva di competenze e prerogative inerenti alla attività successiva ed eventuale, svolta con la funzione giurisdizionale. Sul terreno della interpretazione, infatti, sono fiorite le teorie, di netta ispirazione ideologica, tendenti sul piano della ricognizione ad affrancare il diritto positivo dalle limitazioni e dai vincoli imposti con la formulazione letterale delle disposizioni».

⁶ Il rilievo trae spunto da una bella considerazione di Frederick Schauer, il quale con riferimento alla definizione del vocabolo ‘regola’ svolge un ragionamento che parrebbe perfettamente attagliarsi anche al discorso sulla parola ‘interpretazione’: «il fatto che del termine ‘regola’ si diano usi molteplici è parte del problema, ed è per questo che il mio uso stipulativo del termine è volutamente più ristretto dell’uso corrente. Forse farei meglio a evitare la tensione tra il mio modo di usare il termine ‘regola’ e la congerie di usi presenti nel linguaggio ordinario inventando un nuovo termine, ma descrivere, ad esempio, come ‘q-regola’ la strategia decisionale che mi accingo a isolare, non farebbe altro che aumentare il caos terminologico esistente» (SCHAUER, *Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana*, il Mulino, Bologna, 2000, 46).

poter affermare che spesso – almeno da parte della maggioranza dei giuristi – si condivide ampiamente (anche se con differenti gradi di consapevolezza) larga parte delle premesse definitorie (in tema di “interpretazione”) che adesso verremo a specificare, e che tuttavia, per varie ragioni, non si sia del tutto coerenti nello svilupparsi, incorrendo – nei propri ragionamenti in tema d’interpretazione – in equivocazioni e fallacie di vario tipo.

Tanto premesso, le precisazioni a seguire – che ovviamente non pretendono di costituire *assiomi* irrinunciabili, bensì semplici *ipotesi di lavoro* suscettibili di essere riviste (qualora, beninteso, se ne trovino di migliori) –, anche per evitare il pericolo di *arbitrarie* restrizioni del dominio d’indagine, tenteranno di non andare oltre il minimo indispensabile, (minimo) rispetto al quale si ritiene di poter ottenere un certo consenso, almeno da parte del giurista senza idee preconcepite.

Partendo proprio dal termine ‘giurista’, con esso s’intenderà in questa sede il cultore della c.d. scienza giuridica, intesa qui come quella disciplina che, almeno in termini di simultaneità cronologica, si prefigga di studiare (e descrivere) *unicamente il diritto (positivo)* quale proprio oggetto con finalità *esclusivamente conoscitive* (nel senso di *non-valutative*)⁷ e con la massima pretesa di *oggettività/verificabilità*⁸ pos-

⁷ Sempre ricorrendo alle note categorie di Max Weber (*L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in IDEM, *Il metodo*, cit., 65), «la capacità di realizzare la distinzione tra il conoscere e il valutare, cioè tra il compimento del dovere scientifico di vedere la verità dei fatti ed il compimento del dovere pratico di difendere i propri ideali – questo è il programma al quale intendiamo mantenerci fermamente fedeli». Cfr. anche IDEM, *Il significato della “avalutatività” delle scienze sociologiche ed economiche*, cit., 311: «per ‘valutazione’ si debbono qui intendere (...) le valutazioni “pratiche” di un fenomeno influenzabile mediante il nostro agire, il quale viene considerato come riprovevole oppure come degno di approvazione»; e ancora più in particolare *ivi*, 323: «un fraintendimento senza fine, e soprattutto una disputa terminologica completamente sterile, si sono legati al termine ‘giudizio di valore’ (...). Si tratta (...) esclusivamente della pretesa, in sé perfino banale, che il ricercatore e l’espositore debba incondizionatamente tenere distinte – poiché si tratta di problemi eterogenei – la constatazione di fatti empirici (compreso l’atteggiamento “valutante”, da lui constatato, degli uomini empirici su cui indaga) e la sua presa di posizione pratica, che valuta questi fatti (comprese le “valutazioni” di uomini empirici che sono oggetto di un’indagine) come apprezzabili o non apprezzabili, e che in questo senso risulta “valutativa”».

⁸ V. sempre icasticamente WEBER, *L’“oggettività”*, cit., 66: «una dimostrazione scientifica corretta nel campo delle scienze sociali, condotta in forma metodica, deve essere riconosciuta come giusta, allorché abbia conseguito il proprio scopo, anche da un cinese». E cfr. sempre *ivi*, 68 come questo non implichi la rinuncia ai propri ideali pratici, ma soltanto il dovere di tenerli separati dalle proprie analisi scientifiche: «la continua mescolanza della discussione scientifica dei fatti e del ragionamento riferito ai valori è una delle caratteristiche più diffuse, ma anche più dannose, dei lavori della nostra disciplina. E le considerazioni precedenti si dirigono appunto contro questa mescolanza, non già contro l’enunciazione dei propri ideali. L’indifferenza e l’“oggettività” scientifica non posseggono nessuna affinità interna». Ben potrà, pertanto, lo studioso – e per quel che qui interessa, il giurista –, coltivare principi etico/pratici e al limite (sebbene sul punto si potrebbero avere opinioni divergenti) anche proporli *ex cathedra*, a patto però di porsi come “dovere incondizionato” «quello di rendere chiaro inesorabilmente ai suoi ascoltatori e, ciò che costituisce la cosa principale, a se stesso, che cosa delle sue asserzioni è dedotto con un puro procedimento logico o è constatazione puramente empirica di fatti, e che cosa è invece una valutazione pratica. Far questo mi sembra, d’altra parte, un diritto imperativo dell’onestà intellettuale, una volta ammessa l’estraneità delle due sfere; in questo caso è assolutamente il minimo che si possa chiedere» (IDEM, *Il significato della “avalutatività”*, cit., 313, corsivo mio).

sibile in riferimento ai *percorsi* e agli *esiti* delle proprie analisi⁹. Non si vuol prendere posizione sugli *ulteriori* – rispetto a quello descrittivo del diritto, che è l'unico che ci interessa in questa sede –, eventuali ruoli (più o meno “creativi”, “propositivi”, “decisori”, e via discorrendo) che il giurista o la scienza (dottrina?) giuridica potrebbero rivestire (o comunque, più o meno usualmente, di fatto rivestano): basti qui la considerazione che essi, se presenti, si collocherebbero in una fase logicamen-

⁹ Sotto questo profilo trattasi dunque di un'impostazione metodologica, rispetto al ruolo del giurista e della scienza giuridica, assai simile – almeno a livello di “programma” e di “principio”, pur potendo da essa divergere quanto ad alcune conclusioni specifiche che ne vengono poi fatte derivare – a quella proposta da Hans Kelsen per la sua “dottrina pura del diritto”, quando egli asserisce (così scandalosamente?) che quest'ultima «come teoria, vuole conoscere esclusivamente e unicamente il suo oggetto. Essa cerca di rispondere alla domanda: che cosa e come è il diritto, non però alla domanda: come esso deve essere o deve essere costituito. Essa è scienza del diritto, non già politica del diritto. Se viene indicata come dottrina “pura” del diritto, ciò accade perché vorrebbe assicurare una conoscenza rivolta soltanto al diritto, e perché vorrebbe eliminare da tale conoscenza tutto ciò che non appartiene al suo oggetto esattamente determinato come diritto. Essa vuole liberare cioè la scienza del diritto da tutti gli elementi che le sono estranei. Questo è il suo principio metodologico fondamentale e sembra di per sé comprensibile a tutti» (*Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000, 47).

Del resto, dei motivi che potevano (e possono) ostacolare tale approccio metodologico era perfettamente consapevole lo stesso Kelsen, che nella *Prefazione* all'opera (*ivi*, 43) precisava come la lotta contro la dottrina pura del diritto «tocca infatti i più vitali interessi della società e con ciò, non in ultima istanza, gli interessi professionali del giurista. Come è facilmente comprensibile, questi rinuncia malvolentieri a credere e a far credere agli altri che con la sua scienza possiede la soluzione del come possano essere risolti “giustamente” i conflitti di interesse contro la società, che in quanto conosce il diritto è anche chiamato a plasmarlo nel suo contenuto, e che, nel suo sforzo di influire sulla creazione del diritto, si trova in maggior vantaggio di fronte agli altri uomini politici che non un puro tecnico della società».

Sull'impostazione di Kelsen, sono sempre pertinenti le osservazioni di BOBBIO, *Essere e dover essere nella scienza giuridica*, in IDEM, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, 1970, 149, dove si segnala come «Kelsen parla del “compito” del giurista: se il giurista ha il compito di descrivere e non quello di prescrivere, ciò vuol dire che la descrizione del diritto esistente è una meta cui *deve* tendere. La funzione meramente *teoretica* e non *politica* del giurista non appartiene necessariamente alla giurisprudenza *reale*, bensì corrisponde necessariamente all'*ideale* della giurisprudenza che Kelsen vuol perseguire»; ed ancora *ivi*, 150, s'osserva come «volendo riassumere la teoria kelseniana della scienza giuridica in una formula ad effetto, si potrebbe dire che essa *prescrive di descrivere*. Il che val quanto dire – con un'altra formula – che una scienza del diritto *neutrale* è ottenuta al prezzo di una metagiurisprudenza *ideologizzata*».

A chiosa delle annotazioni di Bobbio, che giustamente evidenziano una componente “normativa” della definizione di ‘giurista’ qui accolta, si deve tuttavia aggiungere come quest'ultima non parrebbe affatto *ideologica* nella misura in cui *descrive* la diffusa autopercezione che il giurista mostra d'aver di sé (e, in generale, il ruolo che comunemente gli si riconosce, anche a livello sociale) allorché si qualifica come ‘scienziato’ (com'è ovvio avendo in mente un ben preciso modello di ‘scienza’); ad ogni buon conto, come si chiarirà a breve nel testo, la definizione qui abbracciata in ordine al giurista ed alla scienza del diritto (ed ai relativi compiti descrittivi) non è “esclusivista”, se non in termini di simultaneità cronologica. A riprova della complessità (e della difficoltà) d'una distinzione netta fra meta-giurisprudenza prescrittiva e descrittiva, v. per tutti JORI, *Giurisprudenza*, in JORI e PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*², Torino, 1995, 137: «molto spesso (...) non è facile determinare la natura prescrittiva o descrittiva di un discorso sulla giurisprudenza. È evidente che il teorico prova una forte tentazione a sostenere che le proposte prescrittive che egli rivolge ai giuristi perché cambino il metodo siano in realtà delle descrizioni o delle spiegazioni di come essi già si comportano, perlomeno nei loro momenti migliori».

te successiva rispetto a quella descrittiva e comunque ne potrebbero rimanere concettualmente distinti.

In coerenza con l'uso (attualmente) più comune che di questo vocabolo si fa quando esso ricorre all'interno della locuzione 'interpretazione del diritto', col termine 'diritto'¹⁰ – sebbene in altri contesti i giuristi si riferiscano a quest'ultimo come ad un insieme di *norme*¹¹ –, s'intenderà qui l'insieme dei *testi* normativi (si potrebbe dire, con terminologia un po' *agée*, delle "parole della legge")¹², ovvero un insieme di entità empiriche (linguistiche) ben individuate¹³, che parrebbero

¹⁰ Di cui è perfettamente inutile ricordare qui ancora una volta l'ampiezza di riferimento semantico, soprattutto se il relativo termine s'analizza "in generale", privandolo di un contesto d'enunciazione. In argomento v., ad esempio, TARELLO, «Diritto», in IDEM, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, il Mulino, Bologna, 1974, 10: «il vocabolo 'diritto' è tra i più ambigui e polisensu tra quelli impiegati nelle scienze politiche (...). Tra i fattori di ambiguità va indicato il fatto che il vocabolo 'diritto', e gli altri che ne costituiscono traduzioni parziali, è sempre carico di connotazioni di valore ed il suo impiego non si dà quasi mai (taluni ritengono: mai) in funzione puramente descrittiva, bensì si dà quasi sempre in funzione valutativa e precettiva, o nel corso di operazioni di politica, o quantomeno di politica della cultura».

¹¹ Lo si ripete: il termine 'diritto' ricorre infatti usualmente come denotativo d'un insieme di *documenti* (o di testi) solo nella misura in cui esso ricorra all'interno della locuzione 'interpretazione del diritto'. Isolatamente considerato, infatti, esso viene identificato con un particolare insieme di *precetti*. Per dirla con Norberto Bobbio (*Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, 3), «il miglior modo per avvicinarsi all'esperienza giuridica e coglierne i tratti caratteristici è di considerare il diritto come un *insieme di norme*, o regole di condotta».

¹² «Da molti secoli, l'interpretazione giuridica si è basata sulla considerazione che, poiché il diritto è composto da parole e da concetti espressi con parole, l'interpretazione doveva chiarire il significato di queste parole». Così ITALIA, *L'interpretazione delle regole giuridiche nei sistemi normativi*, Milano, 2006, 9.

¹³ A dire il vero, la questione relativa all'empiricità dei testi normativi sarebbe ben più complessa di quanto non emerga dalla semplificazione effettuata in testo. Cfr. ora in tal senso, per tutti, JORI, *Semiotica giuridica*, in JORI e PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, cit., 307 e LUZZATI, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Milano, 1999, 99 s.: «in linea di massima l'interpretazione resta una *comprensione di segni*. Ma i segni non sono fatti empirici. Non lo sono neppure i cosiddetti segni "naturali", ossia quei segni che non vengono prodotti dall'uomo in un processo comunicativo consapevole (per esempio: le tracce, i sintomi e gli indizi). Il segno è tale perché "sta per" o rappresenta qualcosa di diverso da sé, assumendo un valore che trascende la sua realtà empirica; esso, dunque, non è mai un'entità fisica (tale sarà al massimo l'evento segno concreto, detto *token* o replica). Bisogna quindi distinguere accuratamente fra l'interpretazione di un segno e l'interpretazione di qualcosa *come un segno*. Nella prima ipotesi si attribuiscono significati a certe espressioni significanti (enunciati, gesti, suoni, segnali luminosi o di fumo, ideogrammi, indicazioni stradali, icone che compaiono sullo schermo di un computer etc.). Nella seconda ipotesi si riconosce o si ascrive la qualità di segno – o meglio di evento segnico concreto – a ciò che altrimenti sarebbe un mero "frammento di natura", privo per noi di ogni significato culturale. In particolare, non si deve pensare agli enunciati linguistici (ai testi, ai documenti, alle disposizioni di legge) come a dati sensibili. Gli unici dati sensibili sono, infatti, le macchie d'inchiostro sulla carte e i suoni emessi dai parlanti. Ma che tali macchie e suoni siano repliche di un determinato tipo (*tokens* di un determinato *type*) – che cioè siano veicoli segnici – questo l'esperienza non ce lo dice e non può dircelo. Gli enunciati sono ciò che vi è di comune a una classe di istanze concrete (a tutte le enunciazioni dello stesso enunciato): essi hanno un indefettibile carattere "ideale" che li rende assolutamente inidonei a costituire la "base empirica" dell'interpretazione. Un enunciato, quindi, non va solamente interpretato, ma va anche riconosciuto come tale (l'enunciazione deve cioè essere interpretata *come un segno*, o meglio: come un'istanza segnica)».

costituire l'*oggetto* dell'attività interpretativa del giurista. Del pari, col termine 'Costituzione' ci si riferisce ad uno di questi testi in particolare. Tutto ciò dovrebbe aiutare anche a distinguere l'*oggetto* (di conoscenza) della *scienza* del diritto (e del diritto costituzionale in specie), ossia il diritto (e la Costituzione) come *norma*¹⁴, dall'*oggetto* dell'*interpretazione* del diritto (e del diritto costituzionale in specie), ossia il diritto (e la Costituzione) come *testo*, ed insieme a chiarire che l'*interpretazione* del diritto è *cosa diversa* dalla *scienza* del diritto (così come sopra definita) – e ancor più dalla (attività della) *dottrina* giuridica (intesa “soggettivamente” come ‘ciò che i giuristi fanno’)¹⁵ in molte delle sue concrete manifestazioni¹⁶ –,

¹⁴ Cfr., correttamente, SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Nuvoletti, Milano, 1953, 78: «l'oggetto dell'analisi della scienza giuridica è costituito da tutto il complesso delle proposizioni normative appartenenti al linguaggio-oggetto», dove pure (*ibidem*), con accorta considerazione dei profili problematici di tale stipulazione, s'osserva subito d'appresso come «la determinazione dell'oggetto di una ricerca scientifica, la fissazione dei confini in cui si muoverà, la scelta delle parole per indicarli, hanno carattere convenzionale, e sono questioni di opportunità».

¹⁵ Infatti, se riguardata nella sua concretezza, l'attività dei giuristi non solo – come tenta di evidenziare la nt. seguente – non si risolve in una sequenza di operazioni propriamente (o comunque solamente) interpretative, ma talvolta si avventura (sconfina) in comportamenti che non parrebbero poter rientrare nella definizione di *scienza* giuridica sopra (sommariamente) abbozzata ed accolta.

Il dato è messo opportunamente in evidenza, fra gli altri, da GUASTINI, *Produzione di norme a mezzo di norme*, in *Informatica e diritto*, 1985, 7 s.: «secondo un modo di vedere assai diffuso, la giurisprudenza (dogmatica, dottrina, scienza giuridica) può essere molto semplicemente raffigurata come il meta-linguaggio descrittivo di uno specifico linguaggio-oggetto prescrittivo. Il diritto – si dice – è un linguaggio, un insieme di comunicazioni linguistiche prescrittive: l'insieme degli enunciati del legislatore e di altre autorità. La giurisprudenza, a sua volta, è pure un linguaggio: l'insieme degli enunciati dei giuristi. Questi due linguaggi (il linguaggio del diritto, il linguaggio della giurisprudenza) sono diversi sotto il profilo semantico: prescrittivo è il linguaggio del diritto, descrittivo quello della giurisprudenza. D'altro canto, questi due linguaggi sono anche connessi in un modo evidente: la giurisprudenza verte sul diritto; il diritto è il suo specifico oggetto. Quindi la giurisprudenza si colloca ad un livello di linguaggio superiore rispetto a quello del diritto: essa è, appunto, un meta-linguaggio (descrittivo) che verte sopra un altro linguaggio (prescrittivo). Questo modo di vedere è certo affascinante, tra l'altro in virtù della sua semplicità e della sua grande efficacia didattica. Tuttavia, è un modo di pensare sbagliato. Da un lato, non tutto il linguaggio dei giuristi è descrittivo (leggi: vero-funzionale). Dall'altro, non tutto il discorso dei giuristi è meta-linguistico rispetto al diritto. In verità, è pacifico presso i cultori di meta-giurisprudenza che tra i discorsi dei giuristi si incontrino frequenti enunciati prescrittivi. Questa tesi, tuttavia, può essere intesa in due sensi leggermente diversi. Il primo senso è ovvio: i discorsi dei giuristi (o parte di essi) costituiscono direttive rivolte ai giudici e, in genere, agli organi dell'applicazione (proposte *de sententia ferenda*, etc.). Il secondo senso è meno ovvio e, nel presente contesto, più interessante: spesso i giuristi parlano non “del” diritto, ma per così dire – “nel” diritto. In altre parole, spesso i giuristi abbandonano il livello del meta-linguaggio, e scendono sul livello del loro linguaggio-oggetto. In tal senso non banale, potremmo dire, essi si atteggiavano a legislatori, e non semplicemente a consiglieri dei giudici».

La cosa che, tuttavia, poco convince nell'argomento testé riportato è proprio la totale (e piena) riconduzione dell'attività dei giuristi (qui infatti, più prudentemente, chiamata ‘dottrina’) alla *scienza* del diritto, termine che parrebbe evocare segnatamente quei requisiti di (tendenziale) avallatività ed oggettività che non tutte le operazioni talora svolte dai giuristi presentano. Proprio per questa ragione, accomunare sotto un'unica rubrica attività dallo statuto epistemologico tanto distante non sembrerebbe una scelta particolarmente felice sotto il profilo analitico.

¹⁶ Parrebbe in tal senso non soltanto utile, ma anche analiticamente necessario, mantenere distinte le attività strettamente interpretative da ulteriori operazioni (diverse e diversamente qualifi-

per quanto ovviamente ne costituisca una componente essenziale¹⁷.

cabili sotto il profilo epistemico) compiute in seno alla c.d. dottrina giuridica, e che tuttavia rischiano frequentemente di essere sovrapposte all'interpretazione in senso stretto, intesa come assegnazione di significato agli enunciati legislativi. V. ad esempio TARELLO, *Frammenti di una teoria dell'interpretazione*, in AA.VV., *Problemi di teoria del diritto*, a cura di Guastini, il Mulino, Bologna, 1980, 281, dove s'osserva come «le attività di apprendimento di un diritto oggettivo, che costituiscono il *designatum* della locuzione 'interpretazioni della legge' nel suo uso più estensivo, sono intuitivamente molto più complesse della mera operazione di attribuire un significato a un documento di legge o anche a tutti i documenti delle leggi di quel diritto; l'insieme delle attività di apprendimento di un diritto include l'attribuzione di significato ai documenti delle leggi, ma non si risolve in essa».

In argomento cfr. ora GUASTINI, *Positivismo giuridico e interpretazione*, dattiloscritto, 6: «in senso stretto, 'interpretazione' denota l'attribuzione di significato a testi. Ma comunemente si usano racchiudere nel medesimo concetto (molto elastico, evidentemente) anche quelle operazioni di 'costruzione giuridica' – creazione di lacune assiologiche, elaborazione di norme inesprese, soluzione di antinomie, concretizzazione di principi, bilanciamento di principi in conflitto, e via enumerando – che nulla hanno a che vedere con la conoscenza del diritto vigente, giacché palesemente contribuiscono a "farlo" (sono operazioni nomopoietiche, in senso stretto questa volta) e che costituiscono la parte di gran lunga più rilevante, in senso quantitativo e qualitativo, della pratica dottrinale»; ma v. anche IDEM, *Nuovi studi sull'interpretazione*, Aracne, Roma, 2008, 18 s.; IDEM, *La sintassi del diritto*, Torino, 2011, 427-438; nonché più ampiamente IDEM, *Interpretazione e dintorni. Esercizi di nominalismo esasperato e positivismo desueto*, dattiloscritto, 4 s.: «comunemente, tutti noi tendiamo a chiamare genericamente 'interpretazione' il discorso della dottrina, o dogmatica, nella sua interezza. Disgraziatamente, non è un uso linguistico molto felice, perché opacizza la varietà delle operazioni intellettuali compiute dai giuristi (e dai giudici, beninteso). In seno al discorso dottrinale conviene piuttosto distinguere tra almeno due cose: (a) da una parte, ciò che io chiamo interpretazione in senso stretto, i.e. l'attribuzione di significato a (frammenti di) testi normativi, la cui forma standard è un enunciato del tipo "T significa S" (dove T sta per testo o disposizione o frammento di disposizione, e S sta per significato o norma); (b) dall'altra parte, una lunga serie di operazioni che si possono raggruppare sotto la rubrica della 'costruzione giuridica', quali ad esempio: congetture intorno alla *ratio* di una norma o di un complesso di norme, creazione di gerarchie assiologiche tra norme, elaborazione di norme inesprese (che si pretendono implicite), formulazione di principi generali, concretizzazione di principi, bilanciamento tra principi, e così via enumerando. Se si legge con attenzione critica un libro di dottrina, non è difficile accorgersi che l'interpretazione strettamente intesa svolge, dopo tutto, un ruolo abbastanza modesto nel lavoro dei giuristi: la costruzione giuridica – non l'interpretazione – è pervasiva». *Ivi*, 9, nt. 17 si ritrova peraltro anche l'esatta considerazione sulle conseguenze pratico-politiche (le quali peraltro dovrebbero risultare del tutto chiare a qualsiasi giurista minimamente avvertito) della confusione fra queste differenti attività: «la mancata distinzione tra interpretazione propriamente detta e costruzione giuridica produce, tra l'altro, l'effetto di contrabbandare le attività nomopoietiche di giudici e giuristi come innocue operazioni interpretative».

Non si capisce fino in fondo, invece, perché sulla scorta di tali (condivisibili) premesse, l'A. comprenda (*ivi*, 10) poi fra i compiti di una teoria dell'interpretazione (analiticamente bene impostata, s'intende) anche «l'analisi logica delle diverse forme e tecniche di costruzione giuridica» sulla scorta del solo rilievo dell'«ampio uso corrente del vocabolo 'interpretazione'» (*ibidem*, *loc. supra cit.*): uso che lo stesso Guastini ritiene scorretto e fuorviante, e che peraltro sembrerebbe essere (normativamente) escluso dall'ambito della teoria già a livello stipulativo se è vero che il primo dei suoi compiti sarebbe proprio quello di «costruire un concetto di interpretazione (mediante una opportuna ridefinizione)» (*ibidem*, *loc. supra cit.*).

¹⁷ Vero è dunque che, secondo la stipulazione qui accolta, il giurista studia la *norme* – e che dunque la scienza del diritto può in questo senso dirsi *normativa* –, ma le studia (principalmente) attraverso l'interpretazione dei *documenti* appartenenti alle c.d. fonti del diritto. Circa il carattere "normativo" della (sola) *scienza* del diritto cfr. ancora KELSEN, *op. supra cit.*, 53: «considerando il

Col termine ‘interpretazione’ s’intenderà qui quell’attività volta alla significazione (nel nostro caso: dei testi normativi), ossia all’individuazione e all’assegnazione di significato¹⁸. Ond’evitare che *qualsiasi* assegnazione di significato possa esser fatta egualmente e (soprattutto) *indifferentemente* rientrare nel novero delle attività (“genuinamente”) interpretative – col rischio di accomunare operazioni ed esiti (di concrete assegnazioni di significato) fra loro sensibilmente diversi –, a completamento della definizione precedente si riterrà ‘interpretazione *corretta*’ (o ‘interpretazione *sostenibile*’) quella (e *solo* quella) effettuata nel rispetto delle (eventuali) regole desumibili dalle caratteristiche dell’oggetto dell’attività interpretativa stessa (e dal suo contesto)¹⁹.

diritto come norma e la scienza del diritto (...) come scienza limitata alla conoscenza delle norme, si delimita il diritto di fronte alla natura, e la scienza giuridica, *come scienza normativa*, di fronte a tutte le altre scienze che cercano di spiegare i fenomeni naturali secondo la legge di causalità» (corsivo mio); e con maggior ampiezza ROSS, *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 2001, 20: «la scienza del diritto rivolge la propria attenzione al contenuto ideale ed astratto delle direttive ed ignora la realtà del diritto in azione. La scienza mira *a*) a scoprire il contenuto ideale (...) che funziona quale schema di interpretazione del diritto in azione, e *b*) a presentare questa ideologia come un sistema completo. *Poiché la scienza si occupa di norme, essa può essere detta normativa*. Ma il termine dev’essere ben compreso. Le proposizioni conoscitive (...) non possono, naturalmente, consistere di norme (direttive). Esse debbono consistere di asserzioni, asserzioni concernenti norme, il che poi significa asserzioni che certe norme hanno la natura di “diritto valido”. Il carattere normativo della scienza del diritto significa, quindi, che si tratta di una scienza *concernente* norme, non *di* norme. Essa non mira a “porre” o ad esprimere norme, ma a stabilire il loro carattere di “diritto valido”. La scienza del diritto è normativa nel senso che è descrittiva di norme e non nel senso che è espressiva di norme» (primo corsivo mio).

¹⁸ Rispetto ai molteplici significati che il vocabolo ‘interpretazione’ può assumere quando ricorre all’interno della locuzione ‘interpretazione del diritto’ o ‘interpretazione giuridica’ v. TARRELO, *L’interpretazione della legge*, Milano, 1980, 5-11. L’accezione qui accolta di ‘interpretazione’ parrebbe avvicinarsi a quella *ivi* censita a p. 7 s.: trattasi di un «modo di concepire l’interpretazione “del diritto”, in cui essa ha per oggetto dei documenti», di modo che «l’interpretazione ha per fine il diritto stesso nel senso oggettivo, e si estrinseca in una asserzione o descrizione di quest’ultimo; di solito, quando l’interpretazione del diritto è concepita in questo secondo modo, si ritiene che l’operatore possa esserne chiunque (o chiunque ne abbia le capacità tecniche), salva la diversa efficacia che l’operazione acquista in relazione alla sua posizione istituzionale». Cfr. anche GUASTINI, *L’interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, 4-13 (e part. l’accezione di ‘interpretazione’ come *conoscenza del significato* censita a p. 8 s.).

¹⁹ Che la qualificazione di una interpretazione come ‘corretta’, ‘sostenibile’ o ‘accettabile’ sia un «problema normativo», come sostiene Riccardo Guastini (*Nuovi studi sull’interpretazione*, cit., 165) è affermazione esatta, ma un tantino equivoca, giacché bisognerebbe chiarire *in che senso* «i vocaboli ‘corretto’ e ‘accettabile’ hanno una evidente componente valutativa» (*ibidem*). Non parrebbe affatto scontato, infatti, inferire da ciò che «stabilire quali siano i criteri di correttezza o accettabilità dell’interpretazione non può avere altro scopo se non quello – valutativo appunto – di orientare *ex ante* l’attività interpretativa di giudici e giuristi e/o di criticarla *ex post*», con la conseguenza che tutto ciò sfuggirebbe al dominio di una teoria dell’interpretazione (animata soltanto da intenti descrittivi).

Al di là della sospetta equiparazione fra la “valutatività” e la “soggettività” (o addirittura l’“ideologicità”) che parrebbe sottesa alle parole di Guastini, e al di là del fatto che il discorso metodologico sulle regole che presiedono all’interpretazione dei documenti giuridici non sarebbe rivolto *soltanto* a giudici e giuristi, ma a *qualsiasi destinatario* dei relativi precetti (e potenzialmente a chiunque, anche se non destinatario, possa avere interesse a conoscerne il contenuto), nell’accezione qui accolta *corretta* sarebbe semplicemente quell’interpretazione-attività (quell’assegnazione di uno o più

Tale (pur condizionata) precisazione relativa al rispetto delle (eventuali) regole parrebbe utile da introdurre anche e soprattutto per evitare di allontanarsi troppo dall'uso comune del termine 'interpretazione', il quale, anche fra i giuristi, viene per lo più utilizzato per indicare un'attività rivolta – nei limiti del possibile, è chiaro – alla *conoscenza* (del contenuto semantico dell'enunciato normativo)²⁰ tendenzialmente separata (e separabile) da quella di *creazione* (o di *modificazione*) del diritto (inteso come norma, *i.e.* come *significato* dell'enunciato normativo²¹). Ne consegue che, ai sensi della stipulazione qui accolta, un'attribuzione di significato effettuata in violazione di queste regole, qualora se ne individuassero, continuerebbe sì a (poter) essere rubricata come 'interpretazione' – al limite, anche se le relative operazioni (e i relativi esiti) s'allontanassero dal "cuore di significato" di questo termine, scivolando in quel che comunemente passa più sotto il nome di 'manipolazione'²² –, ma cor-

significati all'enunciato legislativo) che, osservando le regole convenzionali per la significazione, porterebbe ad un *enunciato interpretativo* (interpretazione prodotto) *vero*, ossia descrittivo del significato (o dei significati) dell'enunciato legislativo oggetto dell'interpretazione.

In questo senso, peraltro, parrebbe di tutta evidenza come la *descrizione* delle regole convenzionali che in una data comunità linguistica – nel nostro caso, quella composta dall'emittente e dai destinatari dei messaggi legislativi – presiedono alla significazione dei documenti normativi, (regole) grazie alle quali si riuscirebbe distinguere l'interpretazione-attività corretta da quella scorretta (e dunque anche l'interpretazione-prodotto "vera" da quella "falsa"), parrebbe a pieno titolo – seguendo la stessa impostazione di Guastini – parte di una teoria (descrittiva) dell'interpretazione, ossia parte della «ricostruzione della pratica interpretativa di una qualche comunità di interpreti» (*ivi*, 172): le stesse regole che presiedono allo svolgimento dell'ordinaria pratica interpretativa linguistica di una comunità – la quale però, come meglio si vedrà, non coincide con quella di giudici e giuristi, ma con l'intera collettività dei destinatari dei precetti giuridici –, infatti, sembrerebbero *parte della pratica* e dunque *oggetto della relativa teoria*.

²⁰ Cfr. (pur con terminologia in parte differente) FERRAJOLI, *Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1966, 290 s.: «si intende, con 'interpretazione giuridica', l'analisi del linguaggio normativo compiuta dal giurista scienziato, cioè un'attività conoscitiva di natura scientifica denominata, specificamente, *interpretazione dottrinale*. In tal senso l'interpretazione può essere configurata come il metodo della dommatica giuridica, cioè di un tipo di ricerca di carattere empirico-descrittivo che sembra corrispondere – pur con le ovvie differenze dovute alla natura linguistica del suo oggetto, e che ne fanno appunto una ricerca di natura interpretativa – all'indagine osservativa e sperimentale che è propria delle scienze naturali. Correlativamente, la teoria dell'interpretazione dottrinale (o analisi del linguaggio normativo) si identifica – qualificandola in modo specifico rispetto alla metodologia generale della comune ricerca empirica – con la metodologia della ricerca dommatica».

Nel senso indicato in testo (pur articolando poi l'analisi sulla base di ulteriori premesse diverse da quelle qui accolte) v. anche BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 3: «l'interpretazione che interessa il diritto, è un'attività volta a *riconoscere* e a *ricostruire* il significato da attribuire, nell'orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che di siffatte valutazioni costituiscono l'oggetto» (corsivo mio).

²¹ Per la differenza (su cui si tornerà, ulteriormente specificandola con la distinzione fra 'enunciato' ed 'enunciazione di enunciato') fra enunciato e suo significato v. per ora ROSS, *op. ult. cit.*, 8: «per enunciato linguistico intendo un consapevole impiego del linguaggio in un uso effettivo, orale o scritto. Dall'enunciato in quanto fenomeno linguistico va distinto il suo significato. Questa distinzione è necessaria, perché diversi enunciati possono avere lo stesso significato, proprio come lo stesso enunciato può, secondo le circostanze, avere diversi significati».

²² Cfr. sempre GUASTINI, *L'interpretazione*, cit., 11.